

TORNATA DEL 24 APRILE 1851

— 32 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Relazione del senatore di Bagnolo sul progetto di legge per la festa nazionale dello Statuto — Adozione di questa legge — Relazione del senatore Mosca sul progetto di legge per cessione di fondo alla città di Albertville per la costruzione di un ponte — Approvazione della legge medesima — Relazione del senatore Cotta sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1851 — Adozione dello stesso progetto — Approvazione della legge concernente lo stabilimento di una Banca di sconto e di circolazione in Savoia — Approvazione della legge intorno al limite massimo delle imposte provinciali e divisionali in Sardegna — Discussione generale sul progetto di legge per riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna — Discorso del senatore Stara in favore del progetto — Aggiunta del senatore Vesme all'articolo 1, rigettata — Approvazione dell'articolo 1 — Osservazioni del senatore Alfieri al paragrafo 6 dell'articolo 2 — Approvazione di quest'articolo, e dei 3 e 4 — Emendamento proposto dal senatore Vesme all'articolo 3, combattuto dal ministro d'agricoltura e commercio — Retezione delle due prime parti dell'emendamento Vesme — Adozione del primo alinea dell'articolo 5.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

**CIBRARIO**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

**RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA FESTA NAZIONALE DELLO STATUTO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la lettura di alcune relazioni.

Il signor senatore di Bagnolo mi ha fatto conoscere che ha in pronto quella sul progetto di legge riguardante la festa nazionale dello Statuto; lo invito perciò a leggerla.

**DI BAGNOLO**, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 717.)

**PRESIDENTE.** Il Senato ha udita la relazione dell'ufficio centrale al progetto di legge sulla festa nazionale: io propongo alla Camera di passare immediatamente alla discussione del medesimo; se non v'ha osservazione in contrario, porrò ai voti la mia proposta.

(Il Senato approva.)

Ho dunque l'onore di leggere il testo della legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 717.)

È aperta la discussione generale.

(Nessun senatore domanda la parola.)

Chi vuol tenerla per chiusa si alzi.

(La discussione generale è chiusa.)

Avrò l'onore di rileggerne gli articoli:

« Art. 1. La seconda domenica del mese di maggio di ogni anno è dichiarata festa dello Statuto.

(È approvato.)

« Art. 2. Tutti i municipi dello Stato celebreranno la predetta festa nazionale, presi gli opportuni concerti colle autorità ecclesiastiche per la funzione religiosa.

« V'interranno le autorità civili e militari, la guardia nazionale, i corpi tutti dell'armata di terra e di mare, il corpo insegnante e gli studenti.

« I comuni stanzieranno le spese occorrenti a tale festa nel loro bilancio. »

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti..... 31

Voti favorevoli..... 49

Contrari..... 2

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE DI FONDO ALLA CITTÀ D'ALBERTVILLE PER LA COSTRUZIONE D'UN PONTE.**

**PRESIDENTE.** Il senatore Mosca mi ha fatto conoscere ch'egli ha in pronto la relazione dell'ufficio centrale sul progetto di legge riguardante l'abilitazione a darsi alla città di Albertville per la costruzione di un ponte. La parola è a lui per la lettura.

**MOSCA, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 741.)

**PRESIDENTE.** Forse il Senato vorrà anche per questa legge procedere con la stessa speditezza di forme.

Chi crede che si debba procedere immediatamente alla discussione della legge di cui si è udita la relazione, sorga.

(Il Senato approva la discussione immediata.)

Ho l'onore di leggere i due articoli che compongono il progetto di questa legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 741.)

È aperta la discussione generale.

Se non v'ha chi chiegga la parola porrò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggo l'articolo 1 :

« È fatta facoltà alla città di Albertville di disporre del fondo di lire trentatré mila quattrocento novantasette, centesimi cinquanta, proveniente dal fitto del porto e del ponte provvisorio dell'Isère, inferiormente allo sbocco dell'Arly, e stato a titolo di deposito versato nella tesoreria della provincia di Alta Savoia, per la concorrente che risulterà necessaria per la costruzione di un ponte permanente, in surrogazione dell'anzidetto ponte provvisorio. »

(È approvato.)

« Art. 2. È autorizzata la rinuncia per parte delle finanze dello Stato alla riscossione del canone di lire sessanta, dovuto dalla città d'Albertville per l'esercizio del detto porto dell'Isère. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio.

Risultamento della votazione :

Votanti..... 50

Voti favorevoli..... 48

Contrari..... 2

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA DELL'ESERCIZIO DEI BILANCI DEL 1851.**

**PRESIDENTE.** La parola è al signor senatore Cotta, il quale pure ha in pronto la relazione sulla legge per l'autorizzazione provvisoria per l'esercizio dei bilanci 1851.

**COTTA, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 808.)

**PRESIDENTE.** Debbo interrogare il Senato se intende che si proceda immediatamente alla discussione e votazione di questo progetto di legge.

Chi così pensa sorga.

(Il Senato approva.)

Ho l'onore di leggere il progetto :

« Articolo unico. Le facoltà relative alla percezione delle rendite ed al pagamento delle spese accordate al Governo colla legge del trentun gennaio sino a tutto il mese di aprile del corrente anno, sono prorogate a tutto il mese di luglio prossimo venturo. »

Si apre la discussione generale.

(Nessun senatore chiede la parola.)

Chi vuol chiuderla sorga.

(La chiusura è approvata.)

Rileggo l'articolo unico. (Vedi sopra)

Chi approva l'articolo ora letto sorga.

(È approvato.)

Si passa ora allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti..... 82

Voti favorevoli..... 80

Contrari..... 2

(Il Senato adotta.)

**ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI UNA BANCA DI SCONTO E DI CIRCOLAZIONE IN SAVOIA.**

**PRESIDENTE.** Nella tornata di ieri il Senato ha udito la relazione sul progetto di legge riguardante lo stabilimento di una Banca di sconto in Savoia ; ma siccome il Senato non era in numero, non si è potuto deliberare se doveva procedersi sollecitamente alla discussione di tale legge, per la quale era già stata dal Senato votata l'urgenza. Io credo dunque di dover interrogare il Senato se stima oggi di procedere immediatamente alla discussione di esso progetto.

Chi così pensa voglia levarsi.

(Il Senato approva l'immediata discussione.)

Ho l'onore di leggere il progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 755.)

È aperta la discussione generale. Se non chiedesi la parola, interrogherò il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuol aver per chiusa la discussione generale si alzi.

(Il Senato approva la chiusura.)

Ho l'onore di leggere i singoli articoli e di sottoporli a votazione :

« Art. 1. È autorizzata, colla facoltà e sotto le condizioni espresse negli annessi statuti, la costituzione di una società anonima per lo stabilimento in Savoia di una Banca di sconto, di deposito e di circolazione.

« Essa sarà durativa per anni trenta a far tempo dalla data della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. La Banca porterà il titolo di *Banca di Savoia*, ed avrà due sedi, l'una, che sarà la principale, nella città di Annecy, l'altra, che sarà la succursale, nella città di Chamberi. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono approvati, in conformità delle modificazioni espresse negli articoli seguenti, gli statuti di cui all'articolo 1, sottoscritti dai promotori della fondazione della Banca, e che, visati dal ministro segretario di Stato delle finanze, faranno parte integrante della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 4. La Banca di Savoia potrà;

« 1° Ammettere allo sconto i buoni del tesoro emessi dal Governo per legge, e la cui scadenza non eccederà i tre mesi;

« 2° Fare anticipazioni su deposito dei suddetti buoni di qualunque scadenza;

« 3° Fare anticipazioni sopra deposito di sete, tanto greggie che lavorate in organzino ed in trama, nei limiti ed alle condizioni già stabilite per la Banca Nazionale;

« 4° Fare anticipazioni sopra deposito di cedole di tutte le città dello Stato colle stesse norme già stabilite per la Banca Nazionale.

« Non sono ammesse anticipazioni sopra le rispettive azioni verso la Banca. »

(È approvato.)

« Art. 5. Le disposizioni dell'articolo 21 degli statuti non sono applicabili ai depositi di danaro portante interesse. »

(È approvato.)

« Art. 6. Presso ciascuna delle due sedi della Banca sarà dal Governo deputato un suo ufficiale per esercitarvi le funzioni di commissario governativo. In caso di malattia o d'altro legittimo impedimento di questo, il ministro di finanze avrà la facoltà di delegare altra persona a farne le veci.

« Per questi uffici la Banca dovrà versare nelle casse dello Stato un'annua somma di lire 2000.

« Nessuna deliberazione, sia delle adunanze generali, sia del Consiglio d'amministrazione, sarà valida senza l'intervento del commissario governativo. »

(È approvato.)

« Art. 7. L'amministrazione di ciascuna sede dovrà rimettere al commissario governativo, al fine d'ogni quindicina, uno specchio di situazione indicante il montare delle somme esistenti in cassa, in numerario ed in biglietti, dei biglietti in circolazione, e delle partite dovute in conti correnti, tanto disponibili quanto non disponibili, col bilancio del dare ed avere.

« L'amministrazione della sede principale rimetterà pure al commissario governativo, al fine d'ogni quindicina, uno specchio della situazione complessiva della Banca, il quale, vidimato dal commissario, sarà fatto di pubblica ragione nella gazzetta ufficiale della divisione. »

(È approvato.)

« Art. 8. È fatta facoltà a ciascun commissario governativo d'accertarsi dell'esattezza dei documenti di contabilità e della regolarità di qualunque operazione, mediante quelle verificazioni che crederà necessarie, sia dei registri, che delle casse e dei portafogli. »

(È approvato.)

« Art. 9. Qualora risultasse ai commissari governativi che le operazioni della Banca eccedessero i termini consentiti dal suo statuto, o non ne fossero esattamente osservate le regole, sarà loro debito di fare istanza presso gli amministratori della

Banca perchè sia rettificato l'operato, ovvero adempinto alle regole prescritte; ed ove gli amministratori persistessero nelle prese deliberazioni, i commissari dovranno sospenderne gli effetti e riferirne al ministro delle finanze il quale provvederà, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 10. La Banca di Savoia emetterà biglietti pagabili in contanti al portatore ed a vista, i quali saranno di lire mille, di lire cinquecento, di lire duecento cinquanta, di lire cento e di lire cinquanta. »

(È approvato.)

« Art. 11. Il montare dei biglietti in circolazione, cumulato con quello delle somme dovute dalla Banca nei conti correnti e pagabili ad ogni richiesta, non potrà eccedere il triplo del numerario esistente materialmente in cassa. »

(È approvato.)

« Art. 12. I fabbricatori di biglietti falsi, e quelli che falsificassero i biglietti della Banca di Savoia, e coloro che introducessero nello Stato biglietti falsi o falsificati, incorreranno nelle pene stabilite dall'articolo 346 del Codice penale. »

(È approvato.)

« Art. 13. Non potrà rilasciarsi, nè verrà ammesso verun sequestro sulle somme effettivamente versate in conto corrente presso la Banca. »

(È approvato.)

« Art. 14. Si farà luogo, a carico della Banca di Savoia, all'unica percezione dei seguenti diritti di bollo, cioè:

« 1° Di centesimi 15 per foglio del libro-giornale e dell'inventario;

« 2° Di centesimi 50 per ogni 100 lire sui titoli costitutivi delle azioni della Banca, da rinnovarsi soltanto ad ogni periodo di vent'anni;

« I trapassi delle azioni della Banca non vanno però soggetti a diritto di bollo;

« 3° Di centesimi 80 per ogni 1000 lire sulla circolazione media dei suoi biglietti, ragguagliata sulla circolazione dell'anno precedente da pagarsi per semestre.

« S'intendono compresi in questo paragrafo i biglietti a ordine ed assegni, di cui agli articoli 16 e 19 degli statuti. »

(È approvato.)

« Art. 15. Le cedole e le azioni nominative depositate o date per guarentigia alla Banca di Savoia, potranno essere munite di attergato di cessione in bianco. »

(È approvato.)

« Art. 16. Le disposizioni degli articoli 25, 24, 43 e 47 degli statuti, in ciò che riguardano il modo di convocazione delle assemblee generali, la formazione del loro ufficio, i gettoni di presenza, e le azioni depositate dai membri del Consiglio di sconto, potranno essere ulteriormente modificate dal regolamento interno formato in assemblea generale. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti ..... 82

Voti favorevoli ..... 82

(Il Senato adotta all'unanimità.)

**ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL LIMITE MASSIMO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE E DIVISIONALE IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge sul limite mas-

simo delle imposte provinciali e divisionali in Sardegna, di cui si è già in altra tornata udita la relazione: io dunque ho l'onore di leggere il testo della legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 724.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non avvi chi voglia parlare sulla medesima, porrò ai voti la chiusura.

Chi approva la chiusura della discussione generale sorga. (La chiusura è approvata.)

Do lettura dei singoli articoli :

« Art. 1. Il limite massimo dell'imposta addizionale alle contribuzioni dirette per le annue spese divisionali nell'isola di Sardegna, di cui negli articoli 222 e 223 della legge del 7 ottobre 1848, è provvisoriamente fissato :

- « Per la divisione di
  - « Cagliari in..... L. 280,000
  - « Sassari in..... » 66,000
  - « Nuoro in..... » 80,000 »

(È approvato.)

« Art. 2. Le imposte addizionali alle stesse contribuzioni dirette per le spese speciali di ciascuna provincia in dipendenza del disposto dai numeri 1 e 3 dell'articolo 187 della legge precitata, sono pure fissate provvisoriamente nel limite di un decimo del contingente che, secondo le sovra stabilite proporzioni, ad ognuna di esse incumberebbe di sopportare per le spese divisionali. »

(È approvato.)

« Art. 3. Le imposte addizionali sopraddette saranno ripartite in ragione del *donativo ordinario e straordinario* fra le mitre, le città ed i comuni dell'isola compresi nel circondario di ciascuna divisione amministrativa. »

(È approvato.)

« Art. 4. La quota di concorso a carico delle mitre sarà regolata in ragione della parte di territorio compreso in ciascuna divisione o provincia. »

(È approvato.)

« Art. 5. Il contingente da assegnarsi a quei comuni che non sono soggetti all'imposta del *donativo*, sarà determinato sulla base degli altri tributi diretti che corrispondono allo Stato. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le sette antiche città dell'isola, che facevano parte dello *stamento reale*, sopperiranno al loro contingente d'imposta divisionale e provinciale, in quel modo con cui fanno fronte al pagamento dei *donativi e contributi regi*. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale.

Avverto i signori senatori che dopo questa votazione si intraprenderà la discussione della legge sul riordinamento dei Monti di soccorso in Sardegna: ciò dico affinché nessuno dei senatori dopo dato il suo voto, si affontani dalla Camera.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	81
Voti favorevoli.....	80
Voti contrari.....	1

(Il Senato adotta.)

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER IL RIORDINAMENTO DEI MONTI DI SOCCORSO IN SARDEGNA.**

**PRESIDENTE.** La terza legge, la cui discussione era posta all'ordine del giorno, è quella che riguarda l'ordinamento a

darsi ai Monti di soccorso della Sardegna. Io debbo chiedere alla Camera se concede che il presidente s'intenda per dispensato dal leggere i venticinque lunghi articoli di questa legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 369, 380.)

*Voci.* Sì! sì!

**PRESIDENTE.** In tal caso procederò ad aprire la discussione generale sulla medesima.

La discussione generale sopra la legge è aperta.

**STARA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Stara.

**STARA.** Poichè nessuno è sorto a combattere il progetto di legge, che stiamo discutendo, e che io era disposto a propugnare, mi limiterò ad alcune poche e brevi osservazioni a sostegno e chiarimento del medesimo, e per quella conoscenza che un lungo e non interrotto soggiorno di nove anni mi ha procacciato e della condizione dei tempi, dei luoghi e delle persone, e per quell'affetto e stima grandissima che io nutro verso quell'eletta e nobile parte dei nostri concittadini, e per quell'ardentissimo desiderio che mi anima a procurare e promuovere il maggior bene di quella popolazione, voi, o signori, non troverete cosa nè strana, nè presuntuosa dal lato mio, che io faccia udire la mia voce in questa discussione, che tocca sì da vicino tanti e sì vitali interessi di quella isola, se non per altro, per proclamare altamente che il progetto di legge che vi è stato presentato, è, a parer mio, molto opportuno e conveniente, e che per conseguenza è degno di essere in ogni sua parte dai favorevoli vostri suffragi approvato ed adottato. Conciossiachè il concetto che lo ha ispirato, ed il pensiero che ha presieduto alla compilazione del medesimo, pare a me che corrispondano pienamente allo scopo, che il Governo si è proposto, di migliorare, cioè, quest'importante ramo di pubblica amministrazione.

Già l'illustre ministro d'agricoltura e commercio con quell'acume d'ingegno e con quella profondità di dottrina che lo distingue, si è fatto nei due rapporti di presentazione di questo progetto di legge a svolgere le molte ragioni per le quali sembrami dimostrata e chiarita l'opportunità, non solo, ma dirò ben anche la necessità di recare nella legge e nei regolamenti, che governarono fin qui i Monti di soccorso della Sardegna, molti e notevoli cambiamenti.

Se quelle leggi e quei regolamenti erano adatti ai tempi in cui furono fatti, se corrispondevano ai bisogni della Sardegna di quell'epoca, conviene pur dire che quelle medesime leggi, e quei medesimi regolamenti più non sono appropriati ai tempi che ora corrono, nè più corrispondono ai bisogni presenti; e voi, o signori, vi farete di leggieri capaci di questa verità, quando vi piaccia di considerare le mutate condizioni dei tempi, e gli elementi ond'era composta per l'addietro la amministrazione che governava i Monti di soccorso in Sardegna.

Di quali elementi infatti si componeva l'antica amministrazione dei Monti di soccorso della Sardegna? Di tre, cioè: dell'elemento governativo, dell'elemento feudale e dell'elemento clericale od ecclesiastico. Ma se era cosa giusta e ragionevole che questi tre elementi un tempo concorressero principalmente, e direi quasi unicamente nell'amministrazione dei Monti di soccorso della Sardegna, ora che le condizioni dei tempi sono mutate, ora che le istituzioni sono variate, e che i bisogni sono meglio conosciuti, conviene pure confessare che egli è non solamente opportuno e conveniente, ma necessario che si mutino quelle leggi e quei regolamenti.

Per quanto è dell'elemento governativo, ritenendo il medesimo e conservando anche nei nuovi ordinamenti quella parte che gli spetta, non ho da questo lato nulla ad opporre.

Ma vi sarebbero poi osservazioni a fare riguardo all'elemento feudale.

Voi confesserete, o signori, che essendo stati i feudi aboliti, era necessario che quest'elemento scomparisse dai novelli ordinamenti che d'ora innanzi debbono regolare i Monti di soccorso di quell'isola.

Rispetto poi all'elemento ecclesiastico, era giusto che il medesimo nell'antica amministrazione avesse una parte principalissima per l'interesse che aveva che l'agricoltura prosperasse; giacchè prosperando l'agricoltura e facendosi estesi seminerii, maggiori e più considerevoli raccolti, maggiori per conseguenza erano le rendite delle decime, nelle quali principalmente consistono i redditi del clero.

Ora invece nel nuovo ordinamento questo elemento viene limitato a quella giusta parte che gli appartiene, cioè non è nè proibito, nè tolto, ma può concorrere insieme cogli altri che hanno od un eguale, od un maggiore interesse a far progredire questa amministrazione.

A questo rispetto pertanto mi pare che il nuovo progetto raggiunga precisamente lo scopo che il Governo si propone, cioè quello di migliorare l'amministrazione dei Monti di soccorso. Nè le cose, a parer mio, procedono diversamente quanto agli altri ordinamenti, poichè tutti cospirano a far sì che l'amministrazione d'ora innanzi sia più celere e spedita, meno dispendiosa, più cautelata e guarentita.

Ora voi riconoscerete con me che quanto più un'amministrazione è spedita, tanto meglio raggiunge lo scopo cui è diretta; come pure riconoscerete che un'amministrazione quanto meno è costosa, tanto maggior vantaggio reca agli amministrati, e riconoscerete pure con me che non vi ha dubbio che la novella amministrazione non sia di gran lunga meno dispendiosa dell'antica.

Finalmente per quanto spetta alla contabilità è pure manifesto che nei novelli ordinamenti ella si trova molto meglio cautelata ed assicurata, sì che non vi s'abbia a temere che si corrano quei pericoli altre volte lamentati nell'antica amministrazione.

Per tutte queste considerazioni io credo di poter concludere ciò che fin da principio ho già accennato, cioè che il progetto di legge che vi è presentato è, a parer mio, conveniente ed opportuno, e per conseguenza meritevole di essere dal vostro suffragio in ogni sua parte adottato ed approvato.

**PRESIDENTE.** Se da altri oratori non si chiede la parola, io porrò ai voti la chiusura della discussione generale. (Il Senato adotta la chiusura della discussione generale.)

Leggerò l'articolo I:

« L'amministrazione dei Monti di soccorso frumentari e nummari dell'isola di Sardegna è posta sotto la direzione dell'autorità amministrativa, ed è affidata in ogni comune ad una Commissione locale composta del sindaco e di quattro membri, nei comuni di una popolazione inferiore a duemila abitanti, di sei in quelli di maggiore popolazione. »

Se non avvi chi chiedga la parola...

**VESME.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il senatore Vesme.

**VESME.** Proporrei un emendamento a quest'articolo, cioè: « Non più della metà fra i membri della Commissione potranno essere illetterati. »

Credo che la ragione di quest'emendamento sia evidente. Gli incumbenti della Commissione consistono quasi interamente in lavori di amministrazione, in tenimenti di conti; nè questo può farsi da persone illetterate. Se la legge non vi provvede in molti comuni, principalmente nei minori, potrà avvenire che non solo la maggioranza, ma anche la tota-

lità della Commissione sia composta d'illetterati, e che perciò non possano tenere o rendere i debiti conti.

**STABA.** Non sarei lontano dall'aderire alla proposta dell'onorevole senatore Vesme se le condizioni del paese non vi ostassero; ed in vero può facilmente avvenire che non si trovi quel numero, almeno di quelle persone su cui cade la generale approvazione, che riuniscano il requisito di sapere leggere e scrivere. Oltre di che è da avvertire che, quantunque quelle persone le quali comporranno la novella amministrazione non sappiano nè leggere, nè scrivere, sanno però assai bene guarentire e promuovere i loro interessi; ed è sotto questo aspetto principalmente che bisogna riguardare tali amministrazioni.

Di che si tratta infatti in questa amministrazione dei Monti di soccorso? Di far sì che la distribuzione si eseguisca a dovere alle persone che debbono averla, che la riscossione si faccia bene; in sostanza che si facciano progredire i Monti di soccorso. E questo interesse chi lo ha? Tutta la popolazione, e talvolta, anzi sempre, la maggior parte di quei popolani i quali non sanno nè leggere, nè scrivere.

Ripeto adunque che senza dubbio la cosa sarebbe a desiderarsi, se fosse attuabile, ma io non la credo troppo attuabile. Quand'anche poi non fosse adottato il proposto emendamento non credo che ciò sia cagione che le cose non procedano ugualmente bene, giacchè quando si tratta del proprio interesse si giunge a curarlo anche senza il soccorso delle lettere.

**VESME.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Abbia la bontà di attendere che il Senato appoggi la sua proposizione.

Il senatore Vesme propone un'aggiunta all'articolo, per cui egli vorrebbe che non più della metà dei componenti quest'amministrazione possa essere d'illetterati.

Chi appoggia questa proposta voglia levarsi.

(È appoggiata.)

Il senatore Vesme ha la parola.

**VESME.** Non posso assentire all'osservazione dell'onorevole preopinante che troppo difficile e talora anche impossibile sia il trovare nei comuni di Sardegna il numero di letterati da me richiesto.

Secondo il progetto del Ministero, il numero dei membri della Commissione è di quattro nei comuni la cui popolazione è inferiore ai due mila abitanti, di sei in quelli nei quali è maggiore. Ora, che non si trovino in ciaschedun villaggio due o tre letterati secondo che la popolazione è minore o maggiore di 2000 abitanti, io non posso crederlo, tanto più che fra le persone eleggibili vi è anche il parroco, il quale non sarà più censore necessario, come era per lo passato, ma potrà essere eletto senza inconvenienti. Inoltre in ogni paese vi sono notai ed altre persone letterate. Nè vale, a parer mio, la ragione che, quantunque non sappiano leggere sanno benissimo aver cura dei propri interessi. Qui non si tratta della cura dei propri interessi, ma degli interessi altrui, e non solo di averne cura, ma eziandio di renderne conto, e persuadere il pubblico che nell'amministrazione si procedette colla necessaria esattezza e nelle debite forme. Questo non può assolutamente farsi da persone le quali nella loro maggioranza e forse nella totalità non sappiano leggere nè fare conti.

Dunque la cosa essendo senza dubbio possibile, ed essendo insieme una garanzia indispensabile della buona amministrazione dei Monti, insisto nel mio emendamento.

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore Vesme vorrebbe che la metà almeno del Consiglio amministrativo dei Monti fosse composto di letterati. Come opportunamente avvertiva l'onorevole preopinante, il senatore Stara, questa disposizione sarebbe opportunissima, ove il numero dei letterati fosse tale in ciaschedun comune da permettere una libertà di scelta alle persone incaricate di nominare questi amministratori. In tutti quei comuni dove questa circostanza si verificherà, la disposizione proposta dal senatore Vesme sarà forse utile ed opportuna, ma pur troppo, convien dirlo, in una gran parte dei comuni il numero dei letterati è così ristretto, che il circolo, sul quale potrà cadere la scelta delle persone incaricate di nominare gli amministratori, sarà limitatissimo.

Agli occhi del Ministero questo avrebbe un inconveniente tale da superare di gran lunga il vantaggio che l'onorevole senatore Vesme si proporrebbe colla sua disposizione.

Il maggior pericolo che possa correre l'amministrazione dei Monti è il cadere nelle mani di una consorteria, di cadere, cioè, nelle mani di poche persone che abbiano un interesse ad amministrare i Monti più a vantaggio privato che pubblico. Onde, se il numero delle persone che possono comporre l'amministrazione è ristretto, se la persona indicata è al Consiglio in certo modo necessaria, si vede chiaramente che è dato a questo amministratore un potere di fatto quasi assoluto, mentre esso con tale disposizione rimane persuaso di non poter essere rimosso, e saprebbe d'altra parte, ove ciò avvenisse, che la nuova nomina cadrebbe su persone a lui strettamente collegate. Così procedendo egli è evidente che l'amministrazione non avrebbe più quel carattere d'imparzialità che la legge le vuol dare.

Rimangono quindi in presenza due inconvenienti: o avere un'amministrazione più imparziale, ma un po' meno illuminata, o averne una più illuminata, ma che potrebbe facilmente volgersi in una consorteria. Il Ministero però, preferendo il primo, crede più opportuno di non imporre limitazione alcuna e neanche quella proposta dall'onorevole senatore Vesme.

Io prego quindi il Senato a non voler accogliere la fatta proposta.

**MASSA SALUZZO.** Io mi associo all'opinione espressa dal senatore Stara e dall'onorevole ministro.

L'articolo che segue stabilisce il modo col quale debbono essere fatte le così dette terne, per nominare i membri della Commissione od amministrazione. Ora in queste terne ossia note, o vi sarà tal numero di letterati i quali possano essere creduti abili a curare l'interesse del comune, dell'agricoltura e dei Monti, ed in questo caso le persone incaricate di queste nomine hanno ampia facoltà di eleggerli a membri dell'amministrazione. Oppure la terna del Consiglio municipale non comprende coloro che sanno leggere e scrivere, ed allora è certo che vi fu una ragione per escludere i letterati e favorire invece quelle persone che, quantunque non letterate, possono però convenire all'interesse del comune.

Io credo che quelli che curano gli interessi del comune, troveranno mezzo sicuramente di fare la loro scelta e fra letterati e fra illetterati.

Quindi pare a me che nella maniera in cui la legge è stata formolata, si evitino tutte le difficoltà che possono nascere sia dalla mancanza di cognizioni negli elettori, sia dallo spirito di consorteria di cui parlava il signor ministro. E mi con-

forta in quest'opinione la considerazione che relativamente alle elezioni politiche, in alcuni collegi in cui sarebbe minimo il numero degli elettori sono ammessi a votare anche coloro i quali non hanno il dono delle lettere.

Non deve quindi parere straordinario, che in un paese, il quale sta risorgendo, si faccia anche questa eccezione, e che si possano eleggere a membri di questa amministrazione tanto le persone che non sono letterate come quelle che lo sono.

Io appoggio dunque l'articolo della legge come è stato proposto.

**STARA.** Alle ragioni opportunamente svolte dai due onorevoli preopinanti aggiungerò una semplice osservazione, frutto del lungo soggiorno che feci nell'isola.

In molti villaggi non mancano sicuramente quelli che sanno leggere e scrivere, ma per mala ventura costoro non sono sempre quelli che godono la confidenza del paese, nè sarebbe però conveniente ammetterli nella novella amministrazione.

Sono questi conosciuti sotto il nome di *scriventi*, ma di tali scriventi, mentre ve ne sono alcuni che tengono una condotta tale per cui si procacciarono la stima, l'affetto dei loro compaesani, ve ne sono molti invece che non godono nè la confidenza pubblica, nè la privata.

Egli è quindi certo che non converrebbe proporli per far parte dell'amministrazione; quindi trovo che sarebbe meglio lasciar libera la scelta.

Come osservava benissimo il preopinante, se questi così detti scriventi godono della confidenza del pubblico e dei privati, è inutile prescrivere l'elezione; ma se per avventura, come per lo più accadrà, non godono di questa fiducia, e del pubblico e de'privati, non saranno portati nella nota; quindi non faranno parte della novella amministrazione.

**VESME.** Se il Senato me lo permette, aggiungerò, alle già dette, due parole, rispondendo brevemente alle osservazioni fatte dai preopinanti.

In primo luogo risponderò alle osservazioni fatte dall'onorevole ministro d'agricoltura e commercio che ci disse che si correrebbe forse pericolo di consorteria, seguendo il metodo da me proposto, a motivo del piccolo numero degli scriventi in molti villaggi di Sardegna.

Al pericolo forse soverchiamente temuto di consorteria rimediò, parmi, del tutto il progetto di legge con quanto si prescrive nell'articolo 2, dove è detto che in ogni anno escirà uno dei membri della Commissione, in modo che la Commissione continuamente si rinnovi, metodo che rende al tutto impossibile la formazione di una consorteria.

In secondo luogo io non ho proposto che vi dovesse essere di necessità de'letterati oltre alla metà della Commissione. Un membro nato della Commissione inoltre è il sindaco, e questo si rinnova ogni triennio; più della metà adunque della Commissione non è vincolata da questa circostanza di essere letterata: è impossibile che per due, tre membri, che non saranno sempre gli stessi, ma di necessità dovranno escire e variarsi parzialmente in fine di ogni annata, venga a nascere una consorteria.

E tanto più mi confermo nel mio emendamento, in quanto che, osservava il signor ministro, la mia proposta dovrebbe al tutto ammettersi, se ne fosse possibile l'esecuzione, dimodochè la questione viene a ridursi ad una semplice questione di possibilità.

Nella Sardegna, dove ho abitato più anni e che ho girato in gran parte, ho potuto persuadermi essere bensì vero che in alcuni piccoli villaggi è scarso il numero de' letterati come

lo è in molti villaggi di terraferma; ma anche la difficoltà che indi si vorrebbe dedurre verrebbe tolta di mezzo, se si modificasse in questo senso il mio emendamento, che, cioè, questa regola dovesse osservarsi per soli comuni, la cui popolazione sia maggiore di mille anime; e credo poter assolutamente asserire che in nessun villaggio di Sardegna, la popolazione del quale sia maggiore di mille anime, v'abbia penuria tale di scriventi da esservi rischio che non vi sia luogo a provvedere al bisogno.

In quanto poi all'odio contro gli scriventi che esiste, lo confesso, in alcuni luoghi, credo che non sempre sia giusto nè legittimo. È l'odio che in tutti i paesi del mondo, dal più al meno, esiste negli inferiori contro superiori, senza che sempre ne siano cagione gli abusi e le prepotenze di questi. Male tuttavia si torrebbe quindi argomento a vituperare, in Sardegna od altrove, la classe degli scriventi.

Credo, anzi, essere incontrastabilmente da desiderare, che in tutti i modi si cerchi di moltiplicarne il numero; e che per ciò ottenere, per quanto si può, si escludano gli analfabeti da ogni genere di pubblico impiego, appunto per eccitarli a trarre sé e la loro prole da tale condizione.

Quanto all'osservazione fatta poi, che siano attualmente ammessi eccezionalmente in Sardegna gli analfabeti da alcune leggi, per esempio dalla legge elettorale, farò osservare, che essa non impone veruna cura né amministrazione di fondi, e che con tutto ciò tutti i giornali di tutti i partiti della Sardegna convennero che gravissimi inconvenienti nacquerò da quella eccezionale disposizione: molti abusi nelle votazioni accaddero per modo che si chiede che parimente in questo la Sardegna sia pareggiata alla terraferma.

Osservo inoltre che nella legge comunale sono pareggiati i Consigli di Sardegna ai nostri di terraferma; pare adunque che l'esclusione che è possibile per quelli, lo sia per una Commissione meno numerosa, quale è quella per l'amministrazione dei Monti. In sostanza i membri di questa Commissione sono una specie d'impiegati pubblici, sono impiegati dei comuni ed in parte impiegati del Governo; pare una cosa meno dignitosa, che la pluralità di una Commissione, rivestita di pubbliche ed importanti funzioni, sia in parte ed anche forse totalmente composta di persone che non sappiano nè leggere nè scrivere; e che persone il cui principale ufficio è di tenere e di rendere conti, non sappiano non dico tenerli, ma neppure leggerli, od intenderli.

**MASSA SALIZZO.** Qualora si volesse adottare il temperamento che vien proponendo l'onorevole conte Vesme, io credo che ne verrebbero piuttosto inconvenienti che vantaggi. In primo luogo prego il Senato di osservare che, allorchando si dicesse d'ammettere indistintamente « i letterati » nascerebbe forse la questione di sapere che cosa s'intenda per persona letterata.

Prendendo la cosa nei termini generali, può considerarsi come tale colui che sa leggere e scrivere; ognuno che sappia scrivere il suo nome o scrivere malamente una linea, sarebbe perciò ammesso ed avrebbe la preferenza sopra colui il quale non sapesse né leggere né scrivere, e che, come vennero esponendo il signor ministro e il senatore Stara, potrebbe avere molte più cognizioni nella parte agricola ed economica, di quello possa avere un giovane di 20 o 25 anni che sapesse leggere e scrivere. Per queste ragioni io credo che questo emendamento non farebbe altro che produrre inconvenienti, giacchè ammettendo di preferenza colui il quale sapesse appena fare il suo nome o mettere insieme una frase, si verrebbe ad escludere colui, il quale fosse conoscitore perfetto delle cose del proprio paese, e che per la sua

esperienza avesse già fatto parte dell'amministrazione comunale, oppure della stessa amministrazione dei Monti. Il fare poi distinzione tra villaggio e villaggio mi pare inopportuno.

I Consigli municipali ai quali incombe l'obbligo di procedere a tali elezioni conoscono quelle persone le quali possono compiere questo dovere, ed è pertanto da sperare che non saranno così negligenti del proprio interesse da preferire persone che non sappiano nè leggere nè scrivere a persone letterate e degne di confidenza.

Mi pare quindi che la legge essendo fondata sulle basi della pubblica confidenza, bisogna stabilire che venga eletto colui il quale sarà posto nelle terne, ancorchè non sappia leggere, o scrivere; per queste considerazioni io penso che debba anche rigettarsi il secondo emendamento del senatore Vesme.

**DI CASTAGNETTO.** Credo opportuno aggiungere un'altra considerazione che sarà, spero, apprezzata dal Senato.

L'onorevole senatore Vesme ha fatto menzione dei sindaci nella discussione di questa legge; se non erro, ho trovato che non tutti i sindaci in Sardegna sono letterati, che alcuni di essi sono analfabeti. Ora il sindaco entra come membro nato in questo Consiglio, e se il sindaco venisse ad essere escluso io credo che l'economia stessa della legge sarebbe sconvolta.

A questo riguardo il ministro potrà rispondere se questa notizia, desunta dalle risultanze della discussione seguita sopra questa legge, sia esatta.

**CAVOUR,** reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. La legge non impone che il sindaco sia letterato, e quindi, io credo che infatti vi siano in Sardegna alcuni sindaci analfabeti; onde se la disposizione proposta dal senatore Vesme fosse adottata, non ne risulterebbe già necessariamente l'esclusione del sindaco, ma ne emergerebbe un grave inconveniente: il sindaco nella sua qualità di presidente si troverebbe dalla legge, in certo modo, colpito moralmente, sarebbe posto in condizione inferiore agli altri membri, e quindi stimo anch'io che per il riflesso posto in campo dall'onorevole senatore Di Castagnetto, sia assolutamente da respingere l'emendamento Vesme.

**PRESIDENTE.** La proposta del senatore Vesme, non è propriamente un emendamento, ma piuttosto un'aggiunta, la quale può votarsi separatamente, ed indipendentemente dall'articolo cui si riferisce; quindi credo dover prima proporre alla votazione del Senato l'articolo come si trova presentato dal Ministero, quindi interrogare la Camera sul suo voto in ordine alla proposta d'aggiunta del senatore Vesme.

Chi approva il primo articolo della legge voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'aggiunta del senatore Vesme.

Ne darò nuova lettura. (La rilegge)

(Il Senato non approva.)

« Art. 2. — 1° Il sindaco locale è presidente nato dei Monti di soccorso;

« 2° In caso di parità di voti, il suo voto è preponderante;

« 3° La Commissione elegge nel proprio seno il suo vicepresidente;

« 4° I membri della Commissione, a misura che il loro numero sarà di quattro o di sei, durano in uffizio per un quadriennio od un sessennio, in modo però che ogni anno ne scada uno;

« L'uscita dei primi nominati, tranne che per l'ultimo ad estrarsi, avrà luogo per mezzo dell'estrazione a sorte;

« 5° Quelli che usciranno d'uffizio non potranno essere

compresi immediatamente nella tripla di cui nel paragrafo seguente, salvo che abbiano ottenuto due terzi dei suffragi;

« 6° Sarà provvisto alla nomina dei membri della Commissione dall'intendente di ciascuna provincia, al quale, per ogni vacanza sarà dal Consiglio comunale locale proposta una nota tripla di candidati;

« 7° Un solo dei membri della Commissione potrà essere contemporaneamente membro del Consiglio delegato del comune.

« Quando, sedendo già nel seno della Commissione un consigliere delegato, altro membro di essa venisse eletto a questa carica, dovrà optare fra le due funzioni rese per legge incompatibili;

« 8° Il membro della Commissione che entrerà in ufficio in surrogamento di quello che non avrà terminato il suo esercizio, non s'intenderà nominato che pel tempo che dovrà trascorrere a compimento del detto esercizio. »

È posto in discussione l'articolo 2 ne'vari suoi paragrafi.

**ALFIERI.** Quantunque io creda intravedere quale sia l'intendimento del paragrafo 6 dell'articolo 2, non mi pare tuttavia che quest'intendimento sia espresso in modo così evidente, come forse sarebbe desiderabile.

Infatti vi si dice che sarà provvisto « alla nomina dei membri della Commissione dall'intendente di ciascuna provincia, al quale per ogni vacanza sarà dal Consiglio comunale locale proposta una nota tripla di candidati. » Si vede chiaramente come si debba provvedere per le nomine occorrenti, quando si tratta di una vacanza; ma non appare in ugual modo evidente come si debba procedere, quando si tratterà della prima nomina dei membri componenti questo Consiglio.

Io credo che se non è necessaria un'aggiunta che maggiormente chiarisca la cosa, possa essere utile una spiegazione dell'intendimento ministeriale che non appare, a mio avviso, sufficientemente dal contesto della legge.

**CAVOUR,** reggente *il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio.* Il Ministero nel cercare il modo onde regolare nella legge l'elezione degli amministratori dei Monti di soccorso, ha inteso che concorressi al comune, perchè rappresentante la generalità dei cittadini, e vi concorresse pure l'intendente, la cui azione credette indispensabile: 1° per la sorveglianza che il Governo deve esercitare sopra una istituzione, che riveste fino ad un certo punto il carattere d'istituzione pia; in secondo luogo per mantenere distinti e separati, per quanto era possibile, gli interessi del comune da quelli dei Monti di soccorso.

Egli è perciò che ha deliberato che gli amministratori venissero eletti dall'intendente sopra una tripla nota formata dal Consiglio comunale.

In verità quest'idea non è stata forse molto felicemente espressa nel paragrafo 6 dell'articolo 2; ma l'intendimento preciso del Ministero, al quale si è associato l'altra Camera, è che l'elezione si faccia dall'intendente sopra una nota tripla di candidati formata dal Consiglio comunale. Io credo che questa dichiarazione esplicita varrà a togliere ogni dubbio sull'interpretazione del paragrafo 6.

**PRESIDENTE.** Se non vi ha altra osservazione sugli 8 paragrafi componenti l'articolo 2, io lo metto ai voti.

(È adottato.)

« Art. 3. Le Commissioni procederanno ciascun anno alla nomina dei loro segretari. Qualora una Commissione non trovi nel proprio seno o fuori chi voglia incaricarsi gratuitamente delle funzioni di segretario, potrà proporre all'approvazione dell'intendente una qualche somma da darglisi in

retribuzione de' suoi lavori. Tale somma non sarà a carico del comune, se non nel caso che i Monti sieno in tale stato da non poterla dare senza intaccare i loro fondi. »

(È adottato.)

« Art. 4. Ciascuna Commissione montuaria procederà in ogni esercizio alla formazione del progetto di bilancio de' suoi fondi, rendite e riscossioni presunti, non che delle somministrazioni e spese da farsi.

« Questo progetto, previa pubblicazione, sarà sottoposto con deliberazione ragionata all'intendente provinciale, dal quale, se vi ha luogo, sarà approvato e reso esecutorio. »

(È adottato.)

« Art. 5. Le incorporazioni sono vietate.

« Qualora un Monte non abbia una dote sufficiente ai bisogni della popolazione, potrà il Consiglio comunale portarla a compimento per mezzo di socierie e roadie: purchè però gli oneri che ne conseguono siano ripartiti in ragione del registro, e sia libero a ciascuno l'esimersi dal servizio personale col pagare l'equivalente in danaro. »

**VESME.** Ho domandato la parola per proporre che questo articolo venga riordinato nel seguente modo:

« L'interesse od accessorio delle granaglie che dovrà restituirsi unitamente al capitale, sarà di litri 1,8 per ettolitro. Non potrà a titolo d'accessorio, d'incorporazione od altro qualunque esigersi dai mutuari somma maggiore.

« Le roadie in favore dei Monti di soccorso sono proibite.

« Qualora un Monte abbia meno della metà della dote in frumento richiesto ai bisogni della popolazione, se manchino altri mezzi di portarlo alla detta quantità, ciò verrà fatto mediante coltura a frumento di un tratto di terreni appartenenti al Monte o comunali. Le spese della coltivazione verranno ripartite fra i possidenti del comune, in proporzione della contribuzione prediale. »

Spiegherò a parte a parte il senso ed i motivi di questo mio emendamento. Convien sapere che l'interesse che si pagava prima che fosse introdotto il sistema decimale in Sardegna, era di un mezzo imbuto per starello, cioè di una 32<sup>a</sup> della quantità data in prestito.

Quest'interesse, che era quello stabilito da legge antichissima, fu col pregone viceregio del 20 maggio 1843 accresciuto; e laddove prima corrispondeva ad un litro e 56 centilitri 1/2, per togliere la frazione, fu elevato ad un litro e 6 decilitri. Io invece proporrei che fosse diminuito di alquanto e fosse ridotto ad un litro e mezzo, per queste ragioni: prima, questo fu un recente accrescimento fatto di circa 4 centilitri al pagamento antico: in questo genere di cose convien senza fallo piuttosto diminuire che accrescere i pagamenti; in secondo luogo, per tale mutazione, si ageverà molto la tenuta dei conti, poichè l'interesse verrà ad essere di una quota esatta, quale è quella di 1 litro e 1/2, laddove essendo di 1 e 6 decilitri, portansi molte complicazioni.

Nè si può tener conto del danno che questa diminuzione recherà ai Monti, poichè tale diminuzione non sarà che di un ettolitro ogni mille ettolitri dati a prestito. Pochi sono i Monti che abbiano più di due o tre mila ettolitri di grano, e perciò i Monti che soffriranno danno maggiore da questa diminuzione lo soffriranno di due o tre ettolitri al più.

Spiegherò ora perchè alle parole dell'attuale progetto *le incorporazioni sono vietate*, io propongo di sostituire che non potrà a titolo di *accessorio*, d'incorporazione od altro, esigersi somma maggiore di quella prescritta dalla legge.

Due motivi mi spingono a ciò fare. Una gran parte della Sardegna non conosce le incorporazioni, e lo stesso relatore della Camera dei deputati, che dovette servirsi di questa

frase nella relazione sul progetto di legge, disse: « Le incorporazioni, secondo l'idea datacene nella relazione del progetto, consistono, ecc. » perchè effettivamente egli non le conosceva, e nella maggior parte dei luoghi queste non esistono, e posso assicurare che molti Sardi non le udirono neppure nominare mai.

In vece in alcuni luoghi vi è un uso quasi equivalente, ma non identico con quello della incorporazione, ed è che ove il Monte non abbia la quantità richiesta, si esiga non la 52<sup>a</sup>, ma la 16<sup>a</sup>, e così il doppio dell'interesse prescritto dalla legge.

La cosa veniva ad essere a un dipresso la stessa, poichè in ambedue i casi si paga un interesse doppio, o a un dipresso; ma è abbastanza diversa perchè possa pretendersi che questo uso non sia vietato colle parole che dicono: « le incorporazioni sono vietate. » Dovrà dunque sostituirsi una frase più generale, per la quale si proibisca di esigere qualunque somma che sia al di là di quella stabilita dalla legge. È vero che questa proibizione esiste già nelle leggi anteriori, poichè il regolamento del 30 settembre 1821, confermato colla presente legge, all'articolo 188 così prescrive:

« Oltre la restituzione della quantità delle granaglie ricevute, saranno in obbligo i debitori di corrispondere, come sovra, un imbuto per ogni starella, misura di Cagliari, in aiuto delle spese di trattenimento del Monte, senza che possa esigersi maggior contributo sotto qualsivoglia causa o pretesto, per essere contrario alla natura e costituzioni fondamentali dell'opera. »

Ma siccome questa legge si è violata, e si viola continuamente, e potrebbe alcuno sospettare che per consuetudine in certo modo debba considerarsi come abolita, fu certamente utile provvedimento quello di proibire le incorporazioni; ma per lo stesso motivo la proibizione deve esprimersi in termini più generali, sicchè dove non vi sono in uso le incorporazioni, ma altri mezzi di esigere un interesse maggiore di quello prescritto dalla legge, anche questo venga definitivamente e chiaramente vietato.

Siccome le due parti dell'articolo trattano di materia del tutto diversa, credo che convenga forse separarle, e prima parlare di quella che riguarda la proibizione delle incorporazioni e dell'interesse da pagarsi; e, discussa questa, mi riservo di trattare della seconda parte di questo articolo, relativa alle rodie.

**CAVOUR**, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

**CAVOUR**, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore Vesme vorrebbe stabilire un tasso unico e modificare il tasso attuale...

**VESME**. (Interrompendo) Diminuirlo di un decilitro, secondo il pregone viceregio 20 maggio 1843, l'interesse è di un litro e sessanta centilitri, ed io lo ridurrei a cinquanta.

**CAVOUR**, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio... Io non potrei certamente portare un giudizio sugli effetti di questa riduzione del tasso dell'interesse; ma stando alle cognizioni generali che si sono potute raccogliere su molti Monti di soccorso, risulterebbe ch'essi anno una tenuissima dotazione, e durano molta fatica a far fronte alle spese di amministrazione. Io temerei perciò che questa riduzione, non stata chiesta, non invocata da nessuna delle persone, che hanno più speciali cognizioni della Sardegna, possa produrre degli inconvenienti.

Io crederei che meglio convenga mantenere un tasso al quale le popolazioni sono già abituate; tasso che non ha nulla d'eccessivo, e contro il quale non sono insorte lagnanze.

In quanto alle incorporazioni, l'onorevole senatore Vesme vorrebbe che fossero abolite.

Io credo che la legge lo dichiari formalmente colle parole: le incorporazioni sono vietate. Il senatore Vesme dice che queste parole sono inutili, perchè non esistono...

**VESME**. (Interrompendo) Scusi; ho detto: in molti luoghi sono in uso altre forme di pagamenti usurari, che portano altro nome, e non quello di incorporazione: con queste parole le incorporazioni sono vietate questi vari modi verrebbero ad essere vietati; in conseguenza, credo che sia da preferire un'espressione più generale, colla quale si venga non solo a vietare le incorporazioni, ma qualunque altro pagamento che sia basato sugli stessi principii di usura, ancorchè non sia una incorporazione.

**CAVOUR**, reggente il Ministero delle finanze e ministro di marina, agricoltura e commercio. L'onorevole senatore Vesme vorrebbe che fosse vietato ogni pagamento estraneo all'interesse, oltre l'interesse stabilito. Il Ministero, che aveva la stessa mira, si è rivolto al censore generale, per avere nozioni precise su questi pagamenti oltre l'interesse, ed il censore, nella risposta che mandò al Ministero con lettera del mese di luglio scorso, diceva che l'incorporazione consisteva nel retribuire una 52<sup>a</sup>.

Pare quindi che il censore generale, il quale deve avere una più precisa conoscenza delle formalità, se ha usata la parola incorporazioni, debba questa significare tutti quei pagamenti che si richiedevano oltre gli interessi.

Se poi vi fosse volgarmente l'uso di adottare altre parole, io non lo so, e sicuramente non lo potrei contrastare; ma il fatto sta che il censore generale che rappresenta l'amministrazione centrale, ed è la persona incaricata di vegliare all'esecuzione delle leggi, nelle spiegazioni che porge, intende esprimere colla parola incorporazioni tutti quei pagamenti cui faceva allusione l'onorevole senatore Vesme. Lo scopo che il proponente si prefigge è quello stesso che il Ministero erasi prefisso, forse la sua spiegazione è più precisa; ma io credo, che stando alle nozioni ricevute dalle persone più illuminate sulle cose dell'isola, col dichiarare essere e incorporazioni vietate ed abolite, si raggiunga pienamente lo scopo.

**PRESIDENTE**. Erasi ch'è la parola dal senatore Massa Saluzzo, ma prima di lasciar progredire ulteriormente la discussione, io debbo chiedere se l'emendamento del senatore Vesme è appoggiato.

**VESME**. Il mio emendamento è diviso in due parti.

**PRESIDENTE**. Allora io domanderò l'appoggio del Senato separatamente.

**VESME**. Mi permetta due parole. Io intenderei di fare una diminuzione al pagamento, che si esige dietro il pregone viceregio del 20 maggio 1843.

**PRESIDENTE**. La Camera ravviserà facilmente, che trattandosi di un pregone viceregio in cui, come è noto, non si contenevano fuorchè materie regolamentarie, questa parte dell'emendamento del senatore Vesme non riflette propriamente materia legislativa.

Ciò servirà ad illuminare la Camera sull'appoggio che voglia prestare a quest'emendamento.

Chi appoggia la prima parte dell'emendamento Vesme, sorga.

(Non è appoggiata.)

Viene ora la seconda parte, vale a dire quella che si riferisce ad una maggiore spiegazione a darsi alla parola *incorporazioni*, quasi che la medesima non basti ad escludere quelle usure che si incontrano talvolta nei contratti e negli prestiti dei Monti.

Chi l'appoggia voglia sorgere.

(Non è appoggiata.)

Metto ai voti l'articolo 5.

**VESME.** Non si discussero nè si votarono finora che le prime parti del mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Vi è un'altra parte?

**VESME.** Quella concernente le roadie.

**PRESIDENTE.** Per questa parte, stante l'ora avanzata, io propongo al Senato di sospendere ogni ulteriore discussione, aggiornando la seduta a domani alle ore 2.

La seduta è levata alle ore 5.